

A

La Beta s.r.l., società operante nel settore dell'edilizia, versa in stato di insolvenza e, per evitare il fallimento, propone domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo sulla base di un piano con finalità liquidatorie, che prevede, fra l'altro, (a) il pagamento integrale dei debiti prededucibili e dei debiti privilegiati e nella misura del 21% dei debiti chirografari, senza suddivisione in classi; (b) il soddisfacimento del passivo concordatario, secondo i tempi e le modalità di realizzo previsti dal piano, mediante la cessione integrale di tutti i beni e i diritti di titolarità della società, nonché l'apporto di nuova finanza esterna da parte del socio di maggioranza; (c) l'affidamento dell'esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 182 l.f., a un liquidatore giudiziale, indicato nella persona di Caio.

A seguito dell'ammissione di Beta s.r.l. a concordato, il commissario giudiziale, nella sua relazione ex art. 172 l.f., rileva che (a) sussistono condotte degli amministratori, relative al periodo anteriore all'inizio della procedura, suscettibili di generare una loro responsabilità verso la società e dunque di incrementare l'attivo di un importo rilevante in forza del conseguente diritto della società al risarcimento del danno, non rappresentato nel piano concordatario; (b) il piano concordatario non prevede esplicitamente la cessione ai creditori anche della pretesa risarcitoria derivante dalla suddetta azione di responsabilità, con conseguente preclusione al suo futuro esercizio da parte del liquidatore giudiziale.

Per effetto delle potenziali utilità derivanti dall'esercizio di tale azione, il commissario giudiziale conclude che – pur tenendosi conto della previsione nel piano di un apporto di finanza esterna – l'alternativa fallimentare consentirebbe un più elevato grado di soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto al concordato proposto da Beta s.r.l.

Nonostante il parere espresso dal commissario, la proposta di concordato è approvata dai creditori con le maggioranze di cui all'art. 177 l.f.

In vista della fase di omologazione del concordato, il creditore chirografario dissenziente Tizio avrebbe intenzione di proporre opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 4, l.f. sulla base di due motivi: (a) la contestazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa del fallimento sulla base delle medesime considerazioni espresse nella relazione ex art. 172 l.f. del commissario giudiziale; (b) la sussistenza di un c.d. "atto in frode" ai creditori ai sensi dell'art. 173 l.f., sotto forma di doloso occultamento di una posta attiva, per l'omessa rappresentazione nel piano del potenziale credito risarcitorio verso gli amministratori prospettato dal commissario giudiziale.

A tal fine, il creditore Tizio si rivolge al proprio consulente per una valutazione preventiva sulla fondatezza della prospettata opposizione.

Il candidato, assunto le vesti del consulente del creditore Tizio, rediga parere motivato sulla questione prospettata da Tizio, prendendo specifica posizione sulla fondatezza o meno delle ragioni indicate a fondamento dell'opposizione nel caso considerato.

